



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il Trasporto
Marittimo e per vie d'acqua interne
il Direttore Generale

- VISTA la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006, di seguito indicata come MLC, 2006;
- VISTA la legge 23 settembre 2013, n. 113, concernente la ratifica della citata Convenzione MLC 2006;
- VISTI gli Emendamenti 2014 al Codice della citata Convenzione, riguardanti la Regola 2.5 (Rimpatrio) e la Regola 4.2 (Responsabilità dell'armatore) e, in particolare, gli Standard A2.5.2 e A4.2 che disciplinano le garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori in favore dei marittimi in caso di abbandono e per garantire il pagamento della compensazione dovuta nel caso di morte o inabilità a lungo termine dei lavoratori marittimi dovuta a lesione da lavoro, malattia o rischio professionali, così come definiti nella legge nazionale, dal contratto di lavoro o dall'accordo collettivo;
- VISTO l'articolo XV, par. 8, comma b) e par. 10 della Convenzione OIL MLC 2006 che disciplina l'entrata in vigore degli Emendamenti, nonché la nota prot. n. 3568 del 12 dicembre 2016 con cui è stata richiesta la proroga di un anno, al 18 gennaio 2018, per l'entrata in vigore in Italia dei suddetti Emendamenti;
- VISTA la nota dell'OIL di Ginevra prot. n. ACD 8-0-7-186-03 del 12 gennaio 2017 con la quale è stata confermata l'entrata in vigore degli Emendamenti 2014 al Codice MLC 2006 al 18 gennaio 2018;

- RITENUTO opportuno adottare un sistema informativo che garantisca a fini pubblicitici la conoscibilità e l'accesso telematico alle informazioni richieste dai citati Emendamenti del 2014, applicando in via analogica le linee guida della predetta Lettera Circolare n. 3145 dell'IMO per l'accettazione dei documenti rilasciati dalle compagnie e Gruppi Protection and Indemnity Insurance (P&I), in attesa di un riassetto delle funzioni di certificazione e attestazione nazionale delle garanzie finanziarie rilasciate ai sensi della Convenzione MLC 2006, in attuazione dei prescritti obblighi internazionali;
- VISTA la Lettera Circolare n. 3145 del 6 gennaio 2011, trasmessa agli Stati Membri dall'IMO, con cui l'International Maritime Organization (di seguito, IMO), ha reso note le conclusioni, risoluzioni e linee guida per l'accettazione dei documenti rilasciati dalle compagnie di assicurazione, fornitori di servizi di sicurezza finanziaria e Gruppi P&I;
- VISTI i decreti del Ministro dello sviluppo economico con cui la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – CONSAP S.p.A. è stata abilitata a rilasciare la certificazione attestante la sussistenza delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (cd. Garanzia Blu Card CLC) e da combustibile delle navi (cd. Garanzia Bunker Oil);
- VISTO da ultimo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 12 dicembre 2012, con cui la CONSAP S.p.A. è stata altresì abilitata a rilasciare il certificato attestante l'emissione di una garanzia assicurativa o finanziaria a copertura della responsabilità civile del vettore che effettua il trasporto di passeggeri con bagaglio al seguito (cd. certificazione Athens Convention);
- CONSIDERATO che in ragione del ruolo svolto da CONSAP S.p.A. nel settore dei servizi assicurativi pubblici, nonché di quello svolto in attuazione delle citate convenzioni internazionali marittime, la medesima Concessionaria appare la più idonea a svolgere le funzioni di tenuta del citato sistema informativo attraverso la gestione di un apposito registro delle garanzie finanziarie richieste dalla Convenzione OIL MLC 2006;
- CONSIDERATO che la medesima Concessionaria, con nota prot. n. 280503/17 del 5 dicembre 2017 ha manifestato alle Amministrazioni concertanti la propria disponibilità ad attuare il previsto sistema informativo, come previsto dagli Emendamenti 2014 al Codice della citata Convenzione, riguardanti la Regola 2.5 (Rimpatrio) e la Regola 4.2 (Responsabilità dell'armatore) e, in particolare, gli Standard A2.5.2 e A4.2 che disciplinano le garanzie finanziarie rilasciate dai fornitori in favore dei marittimi in caso di abbandono;
- RAVVISATA pertanto, l'opportunità, in attesa della modifica della Legge 23 settembre 2013, n. 113 di Ratifica della Convenzione MLC 2006, di istituire il registro di che trattasi presso la CONSAP S.p.A;
- VISTO il Decreto Interministeriale MIT-CONSAP 28 dicembre 2017, n. 559 istitutivo del Registro delle garanzie finanziarie presso la Concessionaria CONSAP S.p.A. di cui



agli Emendamenti 2014 al Codice della Convenzione OIL MLC, 2006, in corso di registrazione;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono le proprie attività quasi esclusivamente nei confronti delle amministrazioni dello Stato;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 relativo al regime speciale degli affidamenti *in house* e il Comunicato del presidente dell'ANAC del 3 agosto 2016, con il quale si chiarisce che nelle more dell'emanazione, da parte dell'ANAC, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, previsto dal comma 1 del citato articolo 192, tenuto conto dell'efficacia non costitutiva ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016, n. 855), è comunque possibile effettuare, sotto la propria responsabilità, affidamenti *in house* in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione;

CONSIDERATO che CONSAP S.p.A. risponde alle predette caratteristiche ed è già affidataria di numerosi servizi pubblici in materia assicurativa affidati per legge o con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico o con convenzioni, tra cui il rilascio del certificato attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi (cd. "Blue card clc"), il rilascio della certificazione attestante l'avvenuta emissione del documento relativo alla garanzia assicurativa o finanziaria per danni da inquinamento da combustibile per la propulsione delle navi (cd. "Blue card Bunker oil") nonché il rilascio della certificazione attestante l'avvenuta emissione del documento relativo all'assicurazione o garanzia finanziaria prevista dall'articolo 4bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002, richiamato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (cd. "Blue Card Athens Convention");

VISTO che ai sensi dell'art. 4.3 del vigente Statuto, CONSAP S.p.A. ha per oggetto le attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009.

VISTA La Convenzione MIT-CONSAP firmata da CONSAP S.p.A. in data 18 gennaio 2018 e controfirmata dal MIT in data 22 gennaio 2018.

DECRETA
ARTICOLO UNICO

1. La Convenzione MIT-CONSAP per la gestione delle funzioni di raccolta, verifica e conservazione della documentazione assicurativa relativa all'assolvimento degli obblighi inerenti il rilascio della sicurezza finanziaria di cui allo Standard A.4.2.1. paragrafo 1 (b) della Regola 45.2. (Responsabilità dell'armatore per malattie, infortuni o decessi) e allo Standard A.2.5.2. della Regola 2.5 del Codice della Convenzione OIL MLC 2006, come emendata a seguito degli Emendamenti al Codice approvati in data 11 giugno 2014, allegata al presente decreto è approvata.
2. La Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale
(M. Coletta) ←

